

## FONDI PENSIONE

# Con «Rita» la tassazione è abbattuta fino al 9%

**Antonello Orlando**

La Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) è per la prima volta comparsa nel panorama delle prestazioni erogabili dalle forme di previdenza complementare con la legge 232/2016, e resa permanente dalla legge 205/2017 che l'ha inserita in modo stabile all'interno del Testo unico sui fondi pensione. Lo stato attuale della norma prevede due tipi di platee di soggetti che possono accedere alla Rita. In base al comma 4 dell'articolo 11 del Dlgs 252/2005 il richiedente deve aver cessato qualsiasi attività lavorativa, aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime previdenziale obbligatorio e distando non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia, per poter avanzare una domanda di Rita. La platea alternativa, prevista dal comma 4-bis, è data dall'aver cessato il rapporto di lavoro con una successiva fase di inoccupazione per almeno più di 24 mesi distando così non più di 10 anni dall'età pensionabile di vecchiaia. In questo caso non è richiesto un minimo di contributi nelle forme pensionistiche di primo pilastro, ma resta il requisito di almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

## Tassazione

Quello che rende particolarmente appetibile la Rita, al di là della sua funzione di accompagnamento a pensione, è la tassazione: le rate periodiche del capitale frazionato liquidato dai fondi fino al raggiungimento dell'età della vecchiaia, sono tassate con imposta sostitutiva del 15 con una riduzione massim del 6% (composto dallo 0,3% di sconto per ciascun anno di iscrizione dopo i primi 15). Tale tassazione, a differenza dell'ordinario regime previsto per le prestazioni in rendita e/o capitale riferite a montanti accantonati dal 2007, si applica anche alle quote di Rita riferite a montanti accantonati prima del 2007. Il soggetto che attiva la Rita può decidere di destinare anche solo una quota dell'accantonato nel fondo, con priorità alle quote di montante accantonate fino al 2000 e dal 2001 al 2006 (secondo le previsioni del

c. 4-quater dell'articolo 11 del Dlgs 252/2005). Durante la percezione della Rita, l'assicurato può in realtà svolgere attività lavorativa o percepire una pensione anticipata (ordinaria, Quota 100, opzione donna etc), purché l'accesso a Rita avvenga prima del compimento dell'età della vecchiaia (con erogazione di almeno 2 rate).

## Il vincolo

Il vero vincolo rimanente per la percezione della rendita anticipata è rappresentato dalla cessazione dall'attività lavorativa, per entrambe le due platee di destinatari. Per attività lavorativa si intende qualsiasi rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo, svolto in Italia o all'estero. Rientrano in questa fattispecie ed inibiscono l'accesso alla Rita, anche le cariche societarie quali membro del CdA, amministratore di società o socio di capitale a prescindere dalla percezione o meno di compensi. Tale cessazione non è sempre facile da mettere in pratica (si pensi a un direttore generale che divenendo amministratore delegato difficilmente potrà costruire un periodo minimo di assenza di qualsiasi rapporto, societario o parasubordinato con la propria impresa). Una volta raggiunto il requisito di assenza di qualsiasi rapporto al momento della richiesta della prestazione al fondo, sarà però possibile riprendere qualsiasi forma di attività lavorativa. Infatti, come chiarito dalla Covip con la Circolare 4209 del 2020, il requisito della cessazione dell'attività lavorativa (così come quella della inoccupazione per più di 24 mesi nel caso di chi dista fino a 10 anni dalla pensione di vecchiaia), deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla Rita, non essendo precluso, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere un'attività lavorativa in qualsiasi forma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 2-22%, 3-26%

